PARTE SECONDA
ATTI DELLO STATO
E DI ALTRI ENTI PUBBLICI

PROVVEDIMENTI DELLA CORTE COSTITUZIONALE
E DI ALTRI ENTI

CORTE COSTITUZIONALE - Pubblicazione disposta dal Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 - **Ricorso n. 37 - depositato il 6 settembre 2007**

del PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI giusta delibera del Consiglio dei Ministri 3 agosto 2007- rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 domicilia,

contro

la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*,

volto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale

la legge della Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7 *intera legge e comunque, in particolare, artt. 1, 3 e 5*- pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 4 luglio 2007, n. 38 recante "*Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano*" in relazione all'art. 117, comma 1, Cost..

* * *

1. Sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania 4 luglio 2007, n. 38, è apparsa la legge 22 giugno 2007, n. 7, che reca "*Disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo campano*".

Con la legge in rassegna, composta di nove articoli, la Regione Campania, in sedicente -come tosto vedremo- attuazione della normativa comunitaria (Reg. CE 510/2006) detta disposizioni per la valorizzazione, la promozione ed il commercio della carne di bufalo \, campano.

Nello specifico, la legge individua l'ambito di applicazione per l'allevamento e la trasformazione della carne del bufalo campano che in osservanza al suddetto regolamento CE deve essere quella zona del territorio amministrativo campano definito dal disciplinare di produzione.

Vengono, poi, dettate disposizioni relative all'allevamento di quel bovino, preordinate al assicurare le caratteristiche organolettiche tipiche delle sue carni, nonché alla valorizzazione e commercializzazione di tale prodotto il cui obiettivo è quello di facilitare lo sviluppo del consumo su tutto il territorio nazionale ed estero. Al riguardo, vengono previsti i consorzi di valorizzazione costituiti da allevatori, macellatori, ed imprese di lavorazione della filiera di carne del bufalo campano, i quali senza scopo di lucro, perseguono l'obiettivo della valorizzazione e della promozione.

Per il conseguimento di tali finalità, nell'ambito degli aiuti di Stato, i suddetti consorzi beneficiano di un contributo annuo per attività promozionali quali la divulgazione di conoscenze scientifiche, l'organizzazione di fiere etc.

La Giunta regionale, con propria delibera, fissa annualmente i termini e le condizioni nonché i criteri finalizzati alla concessione del beneficio.

E' previsto, infine, che l'esecutorità dei provvedimenti di concession del finanziamento sia subordinata al parere di conformità della Commissione europea.

2. La legge della Regione Campania in parola, però, presta il fianco a seri dubbi di legittimità costituzionale, in relazione al fatto che, presupposto di tale disciplina, è l'avvenuto riconoscimento del prodotto su base geografica, riconoscimento che invece è riservato alla Comunità Europea, ai sensi del Trattato CE (artt.32 e seguenti).

La qualifica, conseguentemente, non può provenire autonomamente dalla normativa nazionale o regionale.

Nel caso della carne dl bufalo campana, al contrario, il detto riconoscimento non ha una provenienza comunitaria e quindi non è tutelata dalla relativa normativa.

Consegue che la legge regionale, in quanto anticipa tale riconoscimento e in quanto mira ad assicurare una tutela non prevista in sede comunitaria, si pone in contrasto con la relativa normativa CEE e in particolare con il regolamento CE n. 510/2006, art. 5, comma 5.

3. E' tutta la legge, dunque, che si pone in contrasto con i principi appena visti.

Ciò risulta, comunque, evidente per alcune disposizioni.

3.1 Intanto, l'art. 1, dove si afferma che la carne di bufalo campano è tutelata al sensi del reg. CE n. 510/2006. Ma se non c'è il riconoscimento comunitario della provenienza geografica tutelata, è evidente che non vi possa essere alcuna tutela a sensi dello specifico regolamento di settore appena citato.

3.2 Gli articoli 3 e 5, poi, fanno riferimento al disciplinare predisposto per il prodotto, che attualmente semplicemente non esiste. Conclusivamente, per tali ragioni le disposizioni regionali appaiono esorbitare l'ambito dl competenza regionale, ponendosi in contrasto con l'art. 117 comma 1 della Costituzione, per mancato rispetto della disciplina comunitaria.

3. Da ultimo, è d'uopo notare che la trasmissione della relativa documentazione da parte del competente Ministero delle Politiche agricole alla Commissione europea, è programmata per il prossimo settembre.

La legge regionale della Campania 22 giugno 2007, n. 7 impugnata in questa sede, conseguentemente, è inopportuna ed intempestiva, Sicuramente in contrasto con l'art. 97 Cost. e soprattutto con le regole di coamministrazione fra amministrazione comunitaria e amministrazione interna.

* * *

Tutto quanto sopra premesso e considerato, si confida che l'Ecc.ma Corte Costituzionale vorrà dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'intera legge Regione Campania 22 giugno 2007, n. 7, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 4 luglio 2007, n. 38 -e comunque, in particolare, degli arti. 1, 3 e 5-, per contrasto con gli artt. 117, comma I e 97 della Costituzione

Roma 16 agosto 2007

Gaetano Zotta
Vice Avvocato Generale dello Stato

Copia conforme all'originale per la pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione CAMPANIA
Roma, – 7 SET. 2007
IL CANCELLIERE